

## RIASSUNTI DEI TRATTATI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

I riassunti disponibili di seguito sono destinati a soddisfare un'esigenza eminentemente pratica: fornire al grande pubblico descrizioni sintetiche dei trattati del Consiglio d'Europa. I riassunti sono necessariamente brevi e possono solo dare un primo assaggio del contenuto dei trattati.

Materia : **DIRITTO DELL'UOMO (CONVENZIONE E PROTOCOLLI SOLTANTO)**

**Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali** ([STE n° 5](#)), aperto alla firma a Roma, il 4 novembre 1950.

Entrata in vigore : 3 settembre 1953.

La "Convenzione europea dei diritti dell'uomo" contiene una serie di diritti e libertà fondamentali (diritto alla vita, divieto della tortura, divieto della schiavitù e del lavoro forzato, diritto alla libertà ed alla sicurezza, diritto ad un processo equo, principio di legalità, diritto al rispetto della vita privata e familiare, libertà di pensiero, di coscienza e di religione, libertà d'espressione, libertà di riunione e d'associazione, diritto al matrimonio, diritto ad un ricorso effettivo, divieto di discriminazione). Ulteriori diritti sono previsti dai Protocolli aggiuntivi alla Convenzione (Protocolli no. 1, 4, 6, 7, 12, 13, 14, 15 e 16 alla Convenzione (STE no. 9, 46, 114, 117, 177, 187, 194, 213 e 214). Le Parti contraenti s'impegnano a riconoscere tali diritti a tutte le persone rientranti nella loro giurisdizione.

La Convenzione prevede un meccanismo internazionale di controllo. Per assicurare il rispetto degli impegni assunti dalle Parti contraenti, è stata istituita, a Strasburgo, la Corte europea dei Diritti dell'Uomo. La Corte delibera su ricorsi individuali o su ricorsi interstatuali. Per domanda del Comitato dei Ministri, la Corte può dare anche dei pareri consultivi concernenti l'interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli. Il Comitato dei Ministri ha anche il potere di chiedere alla Corte l'interpretazione di una sentenza.

Le parti di un caso devono attenersi alle sentenze della Corte e prendere tutte le misure necessarie per conformarsi alle stesse. Il Comitato dei Ministri vigila affinché le sentenze siano eseguite. Il Segretario Generale può domandare alle Parti di fornire spiegazioni sul modo in cui il loro diritto interno assicura l'applicazione della Convenzione.

\* \* \*

**Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali** ([STE n° 9](#)), aperto alla firma a Parigi, il 20 marzo 1952.

Entrata in vigore : 18 maggio 1954.

Il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione (STE no. 5) indica ulteriori diritti che completano quelli già figuranti nella Convenzione, in particolare il diritto al rispetto della proprietà, il diritto all'istruzione, il diritto a libere elezioni a scrutinio segreto.

\* \* \*

**Protocollo n° 2 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e della Libertà fondamentali, per l'attribuzione alla Corte europea dei diritti dell'uomo della competenza ad esprimere pareri consultivi** ([STE n° 44](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 6 maggio 1963.

Entrata in vigore : 21 settembre 1970.

Il Protocollo no. 2 della Convenzione conferisce alla Corte europea dei diritti dell'uomo la competenza di dare pareri consultivi.

\* \* \*

**Protocollo n° 3 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e della Libertà fondamentali, che modifica gli articoli 29, 30 e 34 della Convenzione ([STE n° 45](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 6 maggio 1963.**

Entrata in vigore : 21 settembre 1970.

Il Protocollo no. 3 modifica degli articoli 29, 30 e 34 della Convenzione (*numerazione in vigore prima del 1° novembre 1998*).

\* \* \*

**Protocollo n° 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e della Libertà fondamentali, che riconosce ulteriori diritti e libertà fondamentali rispetto a quelli già garantiti dalla Convenzione e dal primo Protocollo addizionale alla Convenzione ([STE n° 46](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 16 settembre 1963.**

Entrata in vigore : 2 maggio 1968.

Il Protocollo no 4 riconosce taluni diritti non ancora compresi nei testi precedenti: divieto di privazione della libertà per non adempimento di un obbligo contrattuale, diritto di libertà di circolazione e di scelta della propria residenza, divieto di espulsione di un cittadino, divieto di espulsione collettiva di stranieri.

\* \* \*

**Protocollo n° 5 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e della Libertà fondamentali, che modifica gli articoli 22 e 40 della Convenzione ([STE n° 55](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 20 gennaio 1966.**

Entrata in vigore : 20 dicembre 1971.

Il Protocollo modifica degli articoli 22 e 40 della Convenzione relativi alla durata del mandato dei membri da eleggere (*numeri in vigore anteriormente al 1° novembre 1998*).

\* \* \*

**Protocollo n° 6 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali sull'abolizione delle pena di morte ([STE n° 114](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 28 aprile 1983.**

Entrata in vigore : 1° marzo 1985.

Il Protocollo n. 6 riguarda l'abolizione della pena di morte, in particolare in tempo di guerra.

\* \* \*

**Protocollo n° 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali ([STE n° 117](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 22 novembre 1984.**

Entrata in vigore : 1° novembre 1988.

Il Protocollo no. 7 riconosce taluni diritti non ancora garantiti né dalla Convenzione né dai precedenti protocolli:

- il diritto a delle garanzie procedurali in caso di espulsione di uno straniero dal territorio di uno Stato;
- il diritto di una persona condannata al riesame della condanna o della pena da una giurisdizione superiore;
- il diritto ad un indennizzo in caso di errore giudiziario;
- il diritto a non essere perseguito o condannato penalmente per una reato per il quale si sia già stati condannati o prosciolti ("ne bis in idem");
- l'uguaglianza dei diritti e delle responsabilità degli sposi.

\* \* \*

**Protocollo n° 8 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (STE n° 118)**, aperto alla firma a Vienna, il 19 marzo 1985.

Entrata in vigore : 1° gennaio 1990.

Questo protocollo consente alla Commissione europea dei diritti dell'uomo la possibilità di istituire sezioni, ciascuna composta da almeno sette membri ad esaminare le singole petizioni che possono essere affrontati sulla base della giurisprudenza consolidata, o che non sollevare questione grave relativa all'interpretazione o applicazione della Convenzione.

Questo protocollo prevede, inoltre, che la Commissione può istituire comitati, ciascuno composto da almeno tre membri, con il potere, esercitabile con voto unanime, dichiarare irricevibile o cancellare dal suo elenco di casi una petizione quando tale decisione può essere presa senza ulteriore esame.

Queste disposizioni non si applicano alle petizioni dei membri.

\* \* \*

**Protocollo n° 9 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (STE n° 140)**, aperto alla firma a Roma, il 6 novembre 1990.

Entrata in vigore : 1° ottobre 1994.

Il Protocollo n° 9 offre un richiedente il diritto di adire la Corte in determinate circostanze.

Ai sensi dell'articolo 25 della Convenzione, qualsiasi persona che afferma di essere vittima di una violazione dei diritti umani può presentare una domanda alla Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo contro lo Stato competente. Se la Commissione, dopo aver dichiarato il ricorso ricevibile, non riesce a garantire una soluzione amichevole, redige una relazione sui fatti affermando il suo parere sul fatto che c'è stata una violazione della Convenzione. Sotto il regime di convenzione originaria, solo la Commissione e gli Stati interessati possono adire la Corte, a condizione che lo Stato contro il quale è stata presentata la denuncia ha riconosciuto la giurisdizione della Corte. Questo protocollo consente a un candidato la cui petizione è stata oggetto di una relazione da parte della Commissione di chiedere alla Corte di esaminare il caso, indipendentemente dal fatto che la Commissione o lo Stato interessato ha rinviato la causa alla Corte.

\* \* \*

**Protocollo n° 10 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (STE n° 146)**, aperto alla firma a Strasburgo, il 25 marzo 1992.

Entrata in vigore : *Il presente Protocollo è chiuso agli atti giuridici dall'entrata in vigore del Protocollo no. 11 della Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (STE no. 155), il 1° novembre 1998.*

Protocollo no. 10 mira a migliorare le modalità di controllo della Convenzione. Cambia la norma sulla maggioranza richiesta quando il Comitato dei Ministri è chiamato a votare se la convenzione è stata violata in casi non contemplati alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Essa sostituisce la maggioranza dei due terzi di cui all'articolo 32 della convenzione a maggioranza semplice degli Stati membri.

Quando il nuovo protocollo entri in vigore, il Comitato dei Ministri prenderà decisioni relative alle sue funzioni giurisdizionali ai sensi dell'articolo 32 della convenzione a maggioranza semplice.

\* \* \*

**Protocollo no. 11 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, che ristrutturava il meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione ([STE n° 155](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 11 maggio 1994.**

Entrata in vigore : 1° novembre 1998.

Protocollo no. 11 ha l'obiettivo di razionalizzare il meccanismo di applicazione dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione. Tutte le presunte violazioni dei diritti delle persone si riferiscono direttamente alla nuova Corte permanente. Nella maggior parte dei casi, la Corte si riunisce in sezioni composte da sette giudici. La Corte si occupa di petizioni individuali e inter-statali.

Manifestamente infondate casi possono essere dichiarati irricevibili con voto unanime di un comitato di tre giudici. Se la Corte dichiara il ricorso ricevibile, esso proseguirà l'esame del caso, insieme con i rappresentanti delle parti, e, se necessario intraprenderà un'indagine. Sarà anche mettersi a disposizione delle parti in vista di una composizione amichevole della questione sulla base del rispetto dei diritti umani come definiti nella Convenzione e dei suoi protocolli.

Entro un termine di tre mesi dalla data della sentenza di una Camera, ogni parte in causa può, in casi eccezionali (gravi problemi di interpretazione o applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli, o di gravi problemi di importanza generale), chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera. Se la richiesta viene accettata, il giudizio risultante della Grande Camera sarà definitiva. In caso contrario, le sentenze di sezione diventeranno finale, quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera, o hanno fatto alcuna richiesta di rinvio tre mesi dopo la data della sentenza; o, se tale richiesta viene fatta, quando il collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio.

Il Comitato dei Ministri non è abilitata a trattare con i meriti di casi, anche se mantiene il suo importante ruolo di garantire che i governi rispettino le sentenze della Corte.

\* \* \*

**Protocollo no. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali ([STE n° 177](#)), aperto alla firma a Roma, il 4 novembre 2000.**

Entrata in vigore : 1° aprile 2005.

Il Protocollo no. 12 prevede un divieto generale della discriminazione. La disposizione attuale della europea dei diritti dell'uomo in merito alla non discriminazione è di natura limitata, poiché vieta unicamente la discriminazione nel godimento di uno qualsiasi dei diritti garantiti dalla Convenzione (*Articolo 14 – Divieto di discriminazione : "Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione."*).

Il Protocollo elimina tale restrizione e garantisce che nessuno possa subire discriminazioni per nessuna ragione da parte di nessuna autorità pubblica.

\* \* \*

**Protocollo n° 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali relativo all'abolizione delle pena di morte in ogni circostanza ([STE n° 187](#)), aperto alla firma a Vilnius, il 3 maggio 2002.**

Entrata in vigore : 1° luglio 2003.

Questo Protocollo contiene il divieto della pena di morte in ogni circostanza, ivi compreso per crimini commessi in tempo di guerra o in pericolo imminente di guerra.

Non verrà concessa alcuna deroga, né riserva al Protocollo no. 13.

\* \* \*

**Protocollo no. 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il quale emenda il sistema di controllo della Convenzione ([STCE n° 194](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 13 maggio 2004.**

Entrata in vigore : 1° giugno 2010.

Il presente protocollo si propone di apportare le modifiche, come l'introduzione di un nuovo criterio di ricevibilità, il trattamento di casi che si ripetono o casi chiaramente inammissibili, per un più efficace funzionamento della Corte europea dei Diritti dell'Uomo.

Sulla base del Protocollo, il Comitato dei Ministri, sulla base di una decisione presa a maggioranza dei due terzi, avrebbe maggiori poteri per avviare un'azione giudiziaria davanti alla Corte in caso di inottemperanza alla sentenza da parte di uno stato. Il Comitato dei Ministri avrebbe anche il nuovo potere di chiedere alla Corte l'interpretazione di una sentenza. Questa facoltà è destinata ad assistere il Comitato dei Ministri nel suo compito di supervisione dell'attuazione delle sentenze, in particolare nel determinare quali misure siano necessarie per ottemperare ad una sentenza.

Gli altri provvedimenti previsti nel Protocollo vertono sulla modifica dei termini del mandato dei giudici ad un unico mandato di nove anni, e su una norma che consenta l'adesione dell'Unione europea alla Convenzione.

\* \* \*

**Protocollo no. 14bis alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali ([STCE n° 204](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 27 maggio 2009.**

Entrata in vigore : 1° ottobre 2009.

Il Protocollo n° 14bis consentito, nell'attesa dell'entrata in vigore del Protocollo no. 14, l'applicazione di due elementi procedurali del Protocollo n° 14 per gli Stati che hanno espresso il loro consenso:

- un unico giudice potrà respingere i ricorsi manifestamente irricevibili.
- un comitato composto da tre giudici avrà competenza per dichiarare ricevibili i ricorsi e pronunciarsi sul merito per i casi fondati per i quali esiste una consolidata giurisprudenza della Corte.

\* \* \*

**Protocollo no. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali ([STCE n° 213](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 24 giugno 2013.**

Entrata in vigore : 1° agosto 2021.

Per mantenere l'efficacia della Corte europea dei diritti dell'uomo, il presente Protocollo apporta le seguenti modifiche alla Convenzione:

- è stato aggiunto un considerando al Preambolo della Convenzione, contenente un espresso riferimento al principio di sussidiarietà e alla dottrina del margine di apprezzamento;
- è stato ridotto da sei a quattro mesi il termine entro il quale un ricorso deve essere introdotto davanti alla Corte;
- è stato emendato il criterio di ricevibilità relativo al 'pregiudizio importante', per eliminare la seconda condizione che impedisce il rigetto di un ricorso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno;
- le parti a un processo non avranno più la possibilità di opporsi alla decisione di una Camera di spogliarsi della propria competenza a favore della Grande Camera;
- il limite di età per l'elezione dei giudici della Corte è stato sostituito con il requisito che i candidati debbano avere meno di 65 anni alla data in cui il loro elenco è richiesto dall'Assemblea parlamentare.

\* \* \*

**Protocollo no. 16 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali** ([STCE n° 214](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 2 ottobre 2013.

Entrata in vigore : 1° agosto 2018.

Il Protocollo n° 16 consente alle corti e ai tribunali di un'Alta Parte contraente, dalla medesima designati, di richiedere pareri consultivi alla Corte europea dei diritti dell'uomo su questioni di principio riguardanti l'interpretazione o l'applicazione dei diritti e libertà definiti nella Convenzione o nei suoi Protocolli.